DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 ottobre 2021, n. 121

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni - Fogli n.: 30, 40, 41, 44, 45, 46 e 55 -zona ex contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell'Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell'Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 "Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.".

VISTI

il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 Sentenza C 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca* ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.
- Il comma 2,lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la

presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;

- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita "La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.".
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
 - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
 - contenere la diffusione della xylella fastidiosa non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
 - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';

ha disposto che "A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.".

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 - ➤ anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 - > sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 - > svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento' dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone" 7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di coltivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale".

RICHIAMATI

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita "La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.";
- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:

- "a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento".
- "o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.";
- l'art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
 - "1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti".
 - "2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.";
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

DATO ATTO CHE

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
 - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA) con i rapporti di prova n.1825 del 22/09/2021, n.1877 del 28/09/2021, n.1878 e 1879 del 28/09/2021, n.1897, 1893, 1894 del 29/09/2021, n.1934 del 04/10/2021 1942 del 05/10/2021, 1974 e 1975 del 08/10/2021
 - ➤ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) dell'Università del Salento, con i rapporti di prova n.11 del 08/09/2021, n.14 del 22/09/2021, n.16 del 29/09/2021 e n.17 del 06/10/2021;
 - ➤ Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia, con i rapporti di prova n.7 del 17/09/2021, n.8 del 24/09/2021, n.9 del 01/10/2021 e n.10 del 08/10/2021;

- ➢ Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.3 e 2/839 del 29/09/2021, n.2/848 del 30/09/2021, n.4 del 21/09/2021, n.5 del 15/09/2021, n.6 del 06/10/2021, n.2/893 del 11/10/2021 e n. 2/906 del 15/10/2021;
- ➤ Istituto per la Protezione delle Piante del CNR con i rapporti di prova n.127/P del 08/10/2021, n.126/P del 06/10/2021, n.128/P, 129/P e 131/P del 08/10/2021,

(tutti pubblicati sul sito istituzionale <u>www.emergenzaxylella.it</u>), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°58 piante infette di olivo site in agro di Ostuni ai Fogli n. 30, 40, 41, 44, 45, 46 e 55 nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p. .

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore
Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementire" (dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

- 1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°58 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Ostuni ai fogli n. 30, 40, 41, 44, 45, 46 e 55;
- 2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
- 3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale <u>www.emergenzaxylella.it</u>
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
 - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;

- f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/ Assistenti fitosanitari.
- 4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
 opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- 5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- 6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- 7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
- 8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

al Comune di Ostuni affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
 Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF
 ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 19 (diciannove) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 3 (tre) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia <u>www.regione.puglia.it</u> Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Salvatore Infantino)




DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 121 del 28/10/2021 (da A/1 ad A/18)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto dalle ortofoto da A/1 ad A/18 Il Dirigente di Sezione (Dott. Salvatore Infantino)


Firmato digitalmente da: SALVATORE INFANTINO Regione Puglia Firmato il: 29-10-2021 12:26:11 Seriale certificato: 904277 Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024











































Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina Il Dirigente della Sezione Dott. Salvatore Infantino

ARIF

VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO c.cavallo@regione.puglia.it francesco.colasuonno@regione.puglia.it

| OGGE PIAN | | Anno 2021 – DD: | S N | _ DEL | COMUNICAZIONE | ESTIRPAZIONE |
|--------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| divers | Codico so dall'int mentazion | e Fiscale estatario indicato | nella DDS | in qu di cui all'og | alità di getto, in tal caso allo pazione delle piante di c | (specificare se egare relativa |
| | tramite | ARIF | | | | |
| | a propr | ie cure e spese (ab | battimento vo | olontario) | | |
| | so di abb nto si com | | ı rio , rispetta (| ed accetta qu | ianto prescritto nell'atto | in oggetto e |
| • | □Deltar □ Aceta | | | to in data □Fosmet □ Spinetorar | | |
| • | Per l'ab | battimento si prop | one all'Ispetto | re Fitosanitari | io la data del | ; |
| • | il segue (necessi la prese immedi ai sensi | nte numero telefo ario per definire gli ente espressione c atezza alla estirpaz degli artt. 650 e 50 copia del documer | nico di accordi opera li volontà è ir ione della/e p 00 del c.p.; | revocabile, co ianta/e infette | Ispettore Fitosanitario po onsapevole che si deve pe e che simile circostanza orso di validità, debitame | orocedere con è perseguibile |
| deve | essere cor | er ogni albero abba risposto a: gnome | • | | nosciuto qualora ritenut | o ammissibile, |
| | | | | | | |
| > (| Codice fisc | ale | | | | |
| ≻ r | esidente i | n | a | | | |
| > c | codice IBAI | N | | | | |
| (| allegare foto | copia delle coordinate | bancarie - IBAN) | | | |
| | Data | | | In Fede | e, (firma del titolare giuridico de | el terreno) |

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 / 544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina Il Dirigente della Sezione Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

| II/La | sottoscritto | o/a | | | nato | /a | a |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | () | | | | | | |
| 11 | | C.F | | | re ر | sidente | a |
| | (), | | | | | | |
| in | | | | n. | co | onsapevo | ole che le |
| dichiar | azioni mendaci, in appl | cazione dell'art. 76 de | el D.P.R. | 445/2000, | sono punite | ai sensi | del codice |
| penale | e delle leggi speciali | in materia e che co | munque | comporta | ino la decad | denza da | i benefici |
| eventu | almente conseguiti con | il provvedimento ema | anato sull | la base dell | a dichiarazio | ne non v | eritiera |
| | | | | | | | |
| | | DICHI | ARA | | | | |
| • | Di non essere una "im | presa in difficoltà" ai | sensi de | el punto 14 | del paragra | fo 1 dell | 'art. 2 del |
| | Reg 702/2014; | | | · | , 0 | | |
| • | Di non essere destinat | ario di un ordine di re | ecunero i | nendente a | seguito di u | ına decis | sione della |
| | Commissione europea | | | | _ | | |
| • | • | erie dieritara gii diddi i | _ | · | | | in agro |
| • | di | | | | terreni | al | foglio |
| | particelle | _ | | catasto | terrerii | u. | 105110 |
| | | contraddistinti | in | catasto | terreni | al | foglio |
| | particelle | _ | | cataste | terrem | ui | 105110 |
| | particene | contraddistinti | in | catasto | terreni | al | foglio |
| | particelle | = | | cataste | terrem | ui | Toglio |
| | e che tutti i dati riporta | | oritiori | | | | |
| | e che tutti i dati riporta | ati ili dollialida solio v | entien. | | | | |
| | | | | | | | |
| | Luogo d | ata | | | in fec | de | |

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

⁽¹⁾ Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Firmato digitalmente da: SALVATORE INFANTINO Regione Puglia Firmato il 25-10-2021 12-22:39 Seriale certificato: 904277 Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

| | | | ۵ | IANTE INFETTE | PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021 | | | |
|--|---------|----------------|--------|---------------|--|--------|-------------|-------------|
| ZONA | AGRO | ID CAMPIONE | FOGLIO | PARTICELLA | PROPRIETARIO | SPECIE | LONGITUDINE | LATITUDINE |
| | :0.400 | 1200070 | Ċ | , | VIOV JOO VIOV VIOV VIOV VIOV VIOV VIOV V | Olivo | 17,57700093 | 40,77575117 |
| ex contenimento | Ostuni | 1199991 | 30 | 13 | UKSU MAKIA KUSAKIA | Olivo | 17,57678829 | 40,77620088 |
| Ex contenimento | Ostuni | 1204307 | 30 | 19 | LATILLA ANNA MARIA | Olivo | 17,58180146 | 40,77751662 |
| 4 | :0.400 | 1172458 | Ç | £ | Cideral | Olivo | 17,48085737 | 40,76845326 |
| בא כסוורפוווווווווווווווווווווווווווווווווו | Osmi | 1172405 | 04 | 75 | SCATIGINA MARIO | Olivo | 17,48080641 | 40,76832224 |
| | | 1176328 | | | | Olivo | 17,47969732 | 40,76719785 |
| in the contract of the contrac | | 1175543 | Ç | f | VOI MENANCO VIOVA | Olivo | 17,47980528 | 40,76751932 |
| בא כסוורפוווווווווווווווווווווווווווווווווו | III MSO | 1173863 | 0 | 7/ | MOLA DOMENICA | Olivo | 17,47997157 | 40,76789971 |
| | | 1173812 | | | | Olivo | 17,48005874 | 40,76780271 |
| | | 1173695 | | | | Olivo | 17,48035346 | 40,76771109 |
| | | 1170670 | | | | Olivo | 17,48026326 | 40,76763258 |
| Ex contenimento | Ostuni | 1170432 | 40 | 73 | GIOIA PALMA | Olivo | 17,48033099 | 40,76766355 |
| | | 1172828 | | | | Olivo | 17,48045839 | 40,76802718 |
| | | 1170762 | | | | Olivo | 17,48018213 | 40,76760668 |
| | | 1170246 | | | | Olivo | 17,48040676 | 40,76761175 |
| ote on inches | | 1173596 | Ç | ,, | • CARINOLA PIETRO | Olivo | 17,48055898 | 40,76782759 |
| בא כסווקי | Ostali | 1173459 | 9 | * | • CARINOLA ANGELO | Olivo | 17,48055361 | 40,76785248 |
| | | 1170282 | | | | Olivo | 17,48051405 | 40,76770215 |
| Ex contenimento | Ostuni | 1168044 | 40 | 75 | •LIUZZI ROSA •MILETI GRAZIA •MILETI ANGELO | Olivo | 17,48083323 | 40,76777325 |

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

| 40 |
|----|
| 40 |
| 40 |
| 41 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

7

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

| 1435 | 9801 | 5814 | 1133 | 6073 | 0278 | 2069 | 9526 | 6432 | 1427 | 4748 | 2307 | 2307 | 2307 2944 9457 | 2307 2944 9457 2122 | 2307 2944 2457 2122 3398 | 2307 2944 9457 2122 3398 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|--|---|
| 40,76951435 | 40,76309801 | 40,76305814 | 40,76261133 | 40,76246073 | 40,76320278 | 40,76512069 | 40,7639526 | 40,76456432 | 40,76321427 | 40,75994748 | 40,76272307 | 40,76272307 | 40,76272307 40,76362944 40,7589457 | 40,76272307 40,76362944 40,7589457 40,75792122 | 40,76272307 40,76362944 40,7589457 40,75792122 40,75803398 | 40,76272307 40,76362944 40,7589457 40,75792122 40,75803398 |
| 17,51849831 | 17,53267615 | 17,53276169 | 17,53281955 | 17,53273191 | 17,53247277 | 17,52957299 | 17,53221262 | 17,53182707 | 17,53459007 | 17,53742158 | 17,51672302 | 17,51672302 | 17,51672302 17,51828403 17,51844048 | 17,51672302 17,51828403 17,51844048 17,5191164 | 17,51672302 17,51828403 17,51844048 17,5191164 17,5193334 | 17,51672302 17,51828403 17,51844048 17,5191164 17,51893334 17,51929812 |
| Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo | Olivo Olivo | Olivo Olivo | o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | Olivo Olivo Olivo Olivo Olivo |
| | | | | RODIO DONATO RODIO ARMANDA MARIA | RODIO MARIA VINCENZA ANDRIANI ADA | | | | RAPANA' ROSALBA | ANDRIOLA MARIA AACCARIA GIUSEPPE | MARTUCCI MICHELE | MARTUCCI MICHELE MARTUCCI ELENA MARTUCCI ANTONIO ROCCO | MARTUCCI MICHELE MARTUCCI ELENA MARTUCCI ANTONIO ROCCO SEMERARO ANGELO | MARTUCCI MICHELE MARTUCCI ELENA MARTUCCI ANTONIO ROCCO SEMERARO ANGELO | MARTUCCI MICHELE MARTUCCI ELENA MARTUCCI ANTONIO ROCCO SEMERARO ANGELO | • MARTUCCI MICHELE • MARTUCCI ELENA • MARTUCCI ANTONIO ROCCO SEMERARO ANGELO BALESTRAZZI SERENELLA |
| | | | 35 | | | 32 | ć | 55 | 36 | 47 | 2 | 2 45 | 45 | 2 45 | 19 | 2 45 19 34 |
| | 45 | | | | | 46 | | 46 | 46 | į | . 25 | . 55 | 55 55 | 55 55 | 55 55 | |
| 1185519 | 1188745 | 1188763 | 1188867 | 1188908 | 1188721 | 1182380 | 1189774 | 1189955 | 1187929 | 1188303 | 1180701 | 1180701 | 1180701 1180296 1183907 | 1180296 1183907 1183167 | 1180701 1180296 1183907 1183167 | 1180701 1180296 1183907 1183167 1183275 |
| | | | | 1 | ungso | | | | Ostuni | Ostuni | Ó | Ostuni | Ostuni | Ostuni | Ostuni | Ostuni Ostuni Ostuni |
| | | | | | ex contenimento | | | | Ex contenimento | Ex contenimento | | Ex contenimento | Ex contenimento Ex contenimento | Ex contenimento Ex contenimento | Ex contenimento Ex contenimento | Ex contenimento Ex contenimento |